

Organi di Giustizia

Decisione n. 10/2026.

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta da:

Avv. Massimiliano Baldesi Riberto (Presidente f.f.)

Avv. Antonio Di Salvo (Componente)

Avv. Paolo De Matteis (Componente Estensore)

con l'assistenza delle Dott.sse Ilaria Cesarone e Claudia Piccirilli in qualità di Segretarie degli Organi di Giustizia, il giorno 8 luglio 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) in modalità mista, ha adottato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di rinvio ex art. 38, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con Decisione n. 26/2026 (R.G. n. 13/2026), relativo al ricorso presentato dal Sig. Massimo Bugada (matr. n. 9338), nato a Bergamo il 2-4-1972, in qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Fabio La Torre

AVVERSO

la Decisione della Corte d'Appello Federale n. 2/2026 del 15 gennaio 2026, che confermava la Decisione del Tribunale Federale n. 27/2025 del 5 dicembre 2025, con la quale il Sig. Bugada era stato condannato alla sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di 1 anno, per la violazione degli artt. 1, commi 3 e 6, e 34, comma 2, lett. e) dello Statuto FPI, nonché dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia.

Visto l'atto di costituzione della Federazione Pugilistica Italiana, rappresentata e difesa in udienza dall'Avv. Cesare di Cintio, in sostituzione dell'Avv. Federica Ferrari. Vista la presenza della Procura Federale, in persona del Dott. Salvatore Alemanno e dell'Avv. Giovanni Belcastro.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia trae origine dall'atto di deferimento del 27 ottobre 2025, con il quale la Procura Federale FPI avviava l'azione disciplinare nei confronti del Sig. Massimo Bugada, nella sua

qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia. L'incolpazione riguardava l'aver promosso e sostenuto, senza la preventiva autorizzazione o informativa agli Organi centrali della FPI, lo svolgimento di un *Training Camp* internazionale tenutosi tra il 9 e il 20 maggio 2025 presso la palestra dell'ASD Gold Academy di Cesate (MI), con la partecipazione delle rappresentative nazionali di Belgio e Ungheria. La Procura contestava la violazione degli artt. 1, commi 3 e 6, e 34, comma 2, lett. e) dello Statuto FPI, ravvisando un travalicamento dei poteri istituzionali a fronte di un'iniziativa di carattere internazionale riservata alla competenza esclusiva della Federazione centrale. Veniva altresì contestata la recidiva ex art. 63, comma 1, n. 2, Reg. di Giustizia (in relazione alla Decisione T.F. del 18 settembre 2023, resa nel procedimento n. 7/2023).

Nel giudizio di primo grado, la difesa dell'incolpato eccepiva l'erronea qualificazione giuridica dell'evento, sostenendo che si trattasse di un mero allenamento territoriale e non di una competizione ufficiale, rientrando nell'autonomia privatistica delle associazioni e nei poteri di promozione del Comitato Regionale. Invocava, inoltre, il principio del legittimo affidamento, deducendo che la FPI fosse a conoscenza dell'evento (tramite l'invio del verbale del Consiglio Regionale) ma non fosse intervenuta per inibirlo. All'esito di tale giudizio, con Decisione n. 27/2025 pubblicata in data 5 dicembre 2025, il Tribunale Federale accertava la responsabilità disciplinare del deferito, respingendo le tesi difensive e irrogando la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di un anno (11 mesi di pena base e 1 mese per la recidiva).

Avverso tale decisione, il Sig. Bugada interponeva reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello, reiterando le proprie difese e richiedendo, in via istruttoria, l'acquisizione di una nuova prova documentale: una dichiarazione scritta a firma del C.T. della Nazionale ungherese ([omissis]), datata 16 dicembre 2025, atta a dimostrare la natura informale di mero allenamento dell'iniziativa. Con Decisione n. 2/2026, questa Corte respingeva il reclamo e dichiarava inammissibile la suddetta prova documentale, in quanto formata successivamente alla decisione di primo grado e introdotta in violazione dei principi di concentrazione e preclusione.

Il Sig. Bugada adiva, quindi, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. In tale sede, il ricorrente lamentava, oltre alla mancata ammissione del documento ritenuto decisivo, un'insufficiente motivazione in ordine a una presunta disparità di trattamento: sosteneva, infatti, che la FPI avesse agito in mala fede vietando espressamente la partecipazione a un'atleta dell'Arma dei Carabinieri, omettendo tuttavia di comunicare alcun diniego al Comitato Regionale, ingenerando così nello stesso un affidamento incolpevole. La FPI, costituitasi in giudizio, ribadiva che l'attività internazionale agonistica appartiene all'esclusiva competenza centrale e che la mera inerzia non può fondare, neanche ipoteticamente, alcun legittimo affidamento.

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, con la Decisione n. 26/2026 depositata il 29 aprile 2026, accoglieva parzialmente il ricorso, cassando con rinvio la pronuncia di questa Corte. In primo luogo, l'Organo di legittimità statuiva in via definitiva sull'oggettiva rilevanza disciplinare della condotta, precisando che *"non rientri fra le attività che in autonomia può svolgere un Comitato Territoriale della Federazione pugilistica quella di organizzare o patrocinare nel proprio territorio*

incontri con atleti delle nazionali di Stati esteri" e confermando il principio secondo cui "l'organizzazione di una manifestazione con la partecipazione di atleti di nazionali straniere deve essere, infatti, autorizzata dagli Organi centrali della Federazione".

Tuttavia, il Collegio di Garanzia censurava il diniego di acquisizione della prova documentale (la nota del C.T. ungherese [omissis]) opposto da questa Corte. Il Giudice di legittimità stabiliva che *"non vige, dunque, nel processo sportivo il generale divieto di nuovi mezzi di prova in appello"*, specialmente quando tali documenti siano *"utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire [...] il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale"*, rilevando altresì che la sua *"omessa produzione in primo grado [...] dipenderebbe da causa non imputabile al ricorrente"*.

Conseguentemente, il rinvio a questa Corte è stato disposto affinché la predetta prova documentale venisse ammessa, in quanto *"avrebbe dovuto tener conto ai fini della sua piena valutazione dei fatti di causa"*. Secondo il preciso mandato del Collegio di Garanzia, quindi, il documento deve essere valutato per far emergere *"la natura di semplice attività di allenamento dello stesso, ideato e organizzato in Italia dalle rappresentative estere, senza la partecipazione della rappresentativa italiana"*. Tale accertamento, precisa l'Organo di legittimità, fornisce elementi che *"appaiono suffragare una posizione di sostanziale buona fede del ricorrente (della quale occorre tener conto)"* e assume *"primaria rilevanza al fine della graduazione della sua responsabilità"*.

In vista dell'odierno giudizio di rinvio, le parti hanno depositato memorie integrative ed esposto ampie deduzioni a verbale nell'udienza dell'8 luglio 2026.

La difesa del Sig. Bugada ha sollevato un'eccezione preliminare di rito, deducendo l'inammissibilità della costituzione in giudizio della FPI. A dire della difesa, trattandosi della prosecuzione del giudizio di merito, la legittimazione processuale spetterebbe in via esclusiva alla Procura Federale, quale unico organo requirente. Nel merito, la difesa ha insistito affinché la Corte prenda atto, sulla base del documento del Signor [omissis], che l'evento si sarebbe sostanziato in una *"semplice attività di allenamento"*, diffusa solo in ambito territoriale e priva di incontri ufficiali. Ha altresì ribadito l'errore scusabile e la buona fede del proprio Assistito, stigmatizzando la *"contraddittorietà"* e la mala fede della FPI per aver inibito la partecipazione dell'atleta dell'Arma dei Carabinieri tacendo al contempo con il Presidente del Comitato Regionale. Ha pertanto concluso per l'assoluzione o, in subordine, per la rideterminazione in *melius* della sanzione.

La difesa della FPI ha replicato all'eccezione preliminare ribadendo la piena legittimità della propria costituzione, stante l'interesse qualificato dell'Ente a partecipare a un giudizio che è l'esito diretto di una fase di legittimità in cui la FPI era già parte formale e necessaria. Nel merito, la Federazione ha sottolineato i rigidi limiti imposti dal giudizio di rinvio: essendo ormai coperta da giudicato la rilevanza disciplinare della condotta per violazione delle prerogative centrali, ogni valutazione non può rimettere in discussione l'*an* della responsabilità. In ordine alla valutazione del documento prescritto dal Collegio di Garanzia, la FPI ha evidenziato come si tratti di un atto formato unilateralmente ed *ex*

novo successivamente alla sentenza di condanna di primo grado; pertanto, ha invitato la Corte a ponderarlo con "*estrema cautela*", valutandone criticamente la genuinità, affinché non costituisca una indebita scriminante. Infine, la Federazione ha rimarcato come la sanzione debba restare proporzionata e significativa, tenuto conto che il Sig. Bugada è un soggetto "*qualificato*" (Presidente di Comitato Regionale), al quale non può essere perdonata l'ignoranza delle norme federali se non in termini di colpevole negligenza.

La Procura Federale, intervenuta all'udienza, si è rimessa alla decisione della Corte chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

DIRITTO

In via del tutto preliminare, la Corte dà atto e rileva d'ufficio la presenza di un mero errore materiale (refuso di trascrizione) contenuto nell'intestazione del verbale dell'udienza di discussione dell'8 luglio 2026. Nel predetto verbale è stata inavvertitamente riportata un'errata composizione del Collegio, recante l'indicazione dell'Avv. Massimiliano Baldesi Riberto quale "Presidente estensore" e la presenza dell'Avv. Antonio Marinello quale Componente. Trattandosi di palese errore materiale di redazione, la Corte procede in questa sede alla sua formale correzione, precisando ai fini della regolarità degli atti processuali che il Collegio giudicante che ha regolarmente presenziato all'udienza, garantito il contraddittorio, trattenuto la causa in decisione e deliberato la presente pronuncia è effettivamente composto dall'Avv. Massimiliano Baldesi Riberto (Presidente f.f.), dall'Avv. Antonio Di Salvo (Componente) e dall'Avv. Paolo De Matteis (Componente con funzioni di Estensore), conformemente a quanto correttamente indicato nell'epigrafe della presente decisione.

Sempre in via preliminare, si rende necessario delimitare il perimetro cognitivo demandato a questa Corte, conformemente ai dettami normativi e giurisprudenziali che regolano il giudizio di rinvio.

Il giudizio di rinvio si configura quale fase rescissoria del procedimento di impugnazione, avente lo scopo di correggere la decisione di merito a seguito della cassazione operata dall'Organo di legittimità. Il baricentro di tale fase risiede nella efficacia vincolante del *dictum* e del principio di diritto enunciato dal Giudice superiore, che proietta i suoi effetti preclusivi vincolando in modo assoluto e inderogabile il Giudice designato. Trattandosi di un rinvio "*proprio*" o "*prosecutorio*", il giudizio assume un carattere chiuso, restando preclusa ogni indagine estranea all'oggetto dell'annullamento.

Nel caso di specie, la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 26/2026) ha statuito in modo inequivocabile e definitivo sull'assoluta rilevanza disciplinare della condotta materiale posta in essere dall'incolpato, cristallizzando un giudicato interno sull'*an* della violazione. L'Organo di legittimità ha infatti chiarito in via definitiva che "*non rientri fra le attività che in autonomia può svolgere un Comitato Territoriale della Federazione pugilistica quella di organizzare o patrocinare nel proprio territorio incontri con atleti delle nazionali di Stati esteri*". Ne discende, come sancito dal

medesimo Collegio, che *"l'organizzazione di una manifestazione con la partecipazione di atleti di nazionali straniere deve essere, infatti, autorizzata dagli Organi centrali della Federazione"*.

Tale accertamento oggettivo preclude, pertanto, a questa Corte (e alle parti) la possibilità di rimettere in discussione la materialità dell'illecito e l'avvenuta violazione delle prerogative esclusive della Federazione centrale. La sussistenza oggettiva della violazione degli artt. 1, commi 3 e 6, e 34, comma 2, lett. e) dello Statuto FPI è un dato processualmente acquisito e non più controvertibile.

Il mandato conferito a questa Corte Federale d'Appello, in diversa composizione, è dunque circoscritto e limitato al solo accertamento di natura probatoria censurato dal Collegio di Garanzia: l'ammissione e la valutazione della prova documentale prodotta in sede di reclamo (la nota a firma del C.T. della nazionale ungherese, Signor [omissis], datata 16 dicembre 2025).

Come espressamente demandato dal Collegio di Garanzia, tale documento deve essere oggetto di *"piena valutazione"* unicamente sotto due profili strettamente interconnessi: a) l'accertamento dell'elemento soggettivo, al fine di verificare se la natura dell'evento (formalmente internazionale ma svoltosi senza ufficiali di gara) possa *"suffragare una posizione di sostanziale buona fede del ricorrente"*; b) la conseguente graduazione della sanzione, assumendo tale valutazione *"primaria rilevanza al fine della graduazione della sua responsabilità"*.

È unicamente all'interno di questo rigoroso binario - valutazione dell'elemento soggettivo e dosimetria della pena, fermo restando l'illecito oggettivo - che si snoderà il percorso motivazionale della presente decisione.

Infine, ancora in via preliminare, occorre disattendere l'eccezione sollevata a verbale d'udienza dalla difesa dell'incolpato volta a far dichiarare l'inammissibilità della costituzione nel presente giudizio della Federazione Pugilistica Italiana. Secondo tale prospettazione, il giudizio di rinvio costituirebbe la mera prosecuzione del giudizio di merito, nel quale la tutela dell'interesse federale spetterebbe in via esclusiva alla Procura Federale, quale unico organo requirente.

Tale prospettazione risulta tuttavia giuridicamente infondata. Il giudizio di rinvio è, per sua stessa natura processuale, la prosecuzione rescissoria della fase che lo ha originato, ovvero il giudizio di legittimità conclusosi con la Decisione n. 26/2026. In tale sede innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la Federazione Pugilistica Italiana, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, è stata formalmente intimata e si è regolarmente costituita in giudizio a mezzo del proprio difensore, divenendo in tal modo parte processuale necessaria.

È principio consolidato che nel giudizio di rinvio il contraddittorio debba ricostituirsi specularmente rispetto alle parti che hanno partecipato al grado di giudizio in cui si è verificata la cassazione. La costituzione in giudizio dell'Ente Federale risulta, di conseguenza, processualmente legittima e pienamente ammissibile, trovando fondamento nell'interesse qualificato, diretto e attuale della Federazione a tutelare le proprie prerogative esclusive statutariamente previste (come quelle *ex art.*

1 dello Statuto) e l'integrità del proprio Ordinamento in una controversia le cui implicazioni istituzionali trascendono la mera pretesa sanzionatoria demandata alla Procura Federale. L'eccezione va, pertanto, respinta.

In ottemperanza al vincolante *dictum* del Collegio di Garanzia dello Sport, questa Corte ammette agli atti e procede alla piena valutazione della dichiarazione a firma del C.T. della nazionale ungherese, Sig. [omissis], recante la data del 16 dicembre 2025.

Tuttavia, preme immediatamente evidenziare che l'ammissibilità processuale di un mezzo di prova non ne determini l'automatico e acritico riconoscimento di veridicità intrinseca, né lo elevi al rango di prova legale assoluta. Il Giudice, infatti, conserva intatto il potere-dovere di vagliare il materiale probatorio secondo il proprio prudente apprezzamento e il proprio libero convincimento, soppesando le modalità e i tempi di formazione dello stesso.

Sotto il profilo dell'attendibilità, il Collegio non può esimersi dal valutare la genesi temporale della predetta dichiarazione. Si tratta, invero, di uno scritto formato *ex novo* e unilateralmente da un soggetto terzo in data 16 dicembre 2025, ovvero in epoca successiva alla pronuncia di condanna di primo grado emessa dal Tribunale Federale in data 5 dicembre 2025. La natura di documento "postumo", redatto al di fuori del contraddittorio processuale, ne limita fisiologicamente la capacità di generare prova piena.

A minare ulteriormente l'intrinseca genuinità e spontaneità dello scritto concorre la poco verosimile asserzione del Sig. [omissis] di aver appreso della condanna del Sig. Bugada in modo casuale «*tramite i social*»; invero, appare a questa Corte poco credibile che un soggetto con i suoi trascorsi, già C.T. della Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana e ancora operante nell'ambiente, sia venuto a conoscenza di una simile vicenda istituzionale unicamente attraverso tali canali informali.

A tal riguardo occorre precisare che, pur nell'informalità delle regole che governano il processo sportivo - il quale resta pur sempre teleologicamente orientato all'accertamento della verità materiale, come esattamente statuito dall'Organo di legittimità nel giudizio *a quo* - la difesa dell'incolpato ben avrebbe potuto avvalersi tempestivamente della prova testimoniale del C.T. ungherese fin dal giudizio di primo grado. L'aver optato per l'introduzione di una dichiarazione scritta formata *post-factum* rappresenta una scelta difensiva che, inevitabilmente, non permette di attribuire allo scritto una valenza probatoria dirimente o idonea a neutralizzare *in toto* il disvalore della condotta accertata.

Ciò posto in termini di intrinseca attendibilità, e passando al vaglio della sua rilevanza obiettiva, il documento risulta tuttavia utile a chiarire e confermare le modalità pratiche di svolgimento dell'evento. Lo scritto assevera, infatti, che l'iniziativa sia stata ideata e organizzata in Italia dai tecnici delle rappresentative estere, articolandosi nei fatti quale semplice attività di "*allenamento*", priva dei crismi dell'ufficialità competitiva, senza la partecipazione della rappresentativa italiana, senza la

presenza di ufficiali di gara e con spese di viaggio e soggiorno a totale carico delle federazioni straniere.

Tale circostanza, sebbene non idonea a elidere l'illecito e l'avvenuto superamento delle prerogative istituzionali centrali (aspetti ormai coperti da giudicato), rileva in modo significativo sotto il profilo della materialità del fatto, ridimensionandone l'impatto e la gravità oggettiva. L'assenza di un carattere competitivo ufficiale attenua l'allarme istituzionale generato dalla condotta, fornendo a questa Corte un elemento fattuale prezioso per procedere a una diversa calibratura dell'elemento soggettivo e, conseguentemente, a una più equa graduazione della responsabilità.

Passando al vaglio dell'elemento soggettivo, come espressamente demandato dal Collegio di Garanzia dello Sport ai fini della valutazione di una *"sostanziale buona fede del ricorrente"*, questa Corte ritiene che la tesi difensiva volta a invocare l'errore scusabile e il principio del legittimo affidamento non sia idonea a scagionare l'incolpato.

La difesa sostiene che la condotta della Federazione, la quale non inibiva l'evento pur essendone venuta a conoscenza tramite l'invio del verbale del Consiglio Regionale, unitamente alla presunta disparità di trattamento rispetto al diniego espresso opposto a un'atleta dell'Arma dei Carabinieri, avrebbe ingenerato nel deferito un legittimo affidamento circa la liceità del proprio operato.

Tale prospettazione è tuttavia destituita di fondamento processuale e sostanziale. Affinché possa dirsi integrato il principio del legittimo affidamento, è imprescindibile la sussistenza di atti o comportamenti espressi, legittimi, chiari e univoci, tali da ingenerare nel destinatario una ragionevole e fondata aspettativa di liceità. La mera inerzia, il silenzio o l'asserita mancata contestazione immediata da parte degli Organi centrali non equivalgono a un'autorizzazione implicita e non sono in alcun modo sufficienti a radicare un affidamento giuridicamente tutelabile.

A maggiore riprova dell'infondatezza della tesi difensiva, questa Corte rileva come l'espresso diniego opposto dalla Federazione alla partecipazione della tesserata appartenente all'Arma dei Carabinieri costituisca, semmai, la prova tangibile della contrarietà della FPI allo svolgimento dell'evento in questione. Lungi dal rappresentare un sintomo di contraddittorietà o di indebita disparità di trattamento da parte degli Organi centrali, tale inibitoria dimostra che la Federazione, coerentemente con le proprie esclusive prerogative istituzionali, non intendeva avallare il Training Camp internazionale. Il divieto esplicitamente opposto a un'atleta risulta logicamente e giuridicamente incompatibile con l'asserita esistenza di un "silenzio-assenso" o di una tacita autorizzazione nei confronti del Comitato Regionale. Al contrario, esclude che potesse maturare alcun fondato e incolpevole affidamento sulla liceità dell'iniziativa.

A ciò si aggiunga, quale snodo dirimente sotto il profilo squisitamente soggettivo, la necessaria valutazione della qualifica rivestita dal deferito. Il Sig. Massimo Bugada non è un tesserato o un dirigente di base, bensì il Presidente del Comitato Regionale Lombardia dal 2017. Egli riveste, dunque,

una carica apicale e si configura a tutti gli effetti come un "*soggetto qualificato*" all'interno dell'ordinamento endofederale. In ragione di tale primario ruolo istituzionale, a costui è richiesta la massima diligenza, prudenza e una profonda e ineccepibile conoscenza delle norme statutarie che regolano il riparto di competenze, con particolare riferimento alla sfera della rappresentanza internazionale, statutariamente riservata in via esclusiva alla Federazione centrale.

Ne discende che l'erronea interpretazione dei limiti di competenza territoriale da parte di un Presidente di Comitato Regionale non può in alcun modo essere derubricata a mero errore scusabile. Al contrario, la mancata richiesta di autorizzazione agli Organi centrali costituisce una grave negligenza non scusabile.

La "*sostanziale buona fede*" menzionata dal Giudice di legittimità va pertanto parametrata alla qualifica del soggetto: essa può, tutt'al più, rilevare ai fini dell'esclusione del dolo intenzionale (confermando che l'azione non fosse preordinata a ledere deliberatamente l'immagine della FPI), ma non elide la colpevole negligenza di un dirigente apicale che ha il dovere istituzionale di conoscere, rispettare e far rispettare rigorosamente i confini e le regole del proprio mandato.

Alla luce delle suesposte considerazioni in fatto e in diritto, questa Corte è chiamata a procedere a una nuova quantificazione della sanzione, ottemperando al mandato del Collegio di Garanzia dello Sport che ha espressamente statuito come l'esatta valutazione del contesto assuma "*primaria rilevanza al fine della graduazione della sua responsabilità*".

Nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia di dosimetria sanzionatoria, questa Corte di Appello è tenuta ad applicare il principio di proporzionalità, bilanciando la gravità oggettiva del fatto commesso con il grado di colpevolezza del suo autore e la sua capacità a delinquere (*mutatis mutandis* nel procedimento disciplinare), rifuggendo da automatismi e motivando in modo analitico e logico il *quantum* della sanzione.

Sotto il profilo della gravità oggettiva, come si è diffusamente argomentato, l'ammissione e la valutazione della dichiarazione del C.T. ungherese consentono di derubricare la materialità dell'evento a "*semplice attività di allenamento*" priva di ufficiali di gara. Tale circostanza mitiga indiscutibilmente l'allarme sociale e il potenziale danno d'immagine per la Federazione, giustificando un'attenuazione della risposta punitiva rispetto a quanto statuito dal Giudice di prime cure.

Cionondimeno, sotto il profilo soggettivo, la violazione delle prerogative esclusive della Federazione centrale rimane un fatto oggettivamente grave. La "*sostanziale buona fede*" riconosciuta in capo al ricorrente si traduce unicamente nell'assenza di dolo preordinato, ma non oblitera la negligenza commessa. Il Sig. Massimo Bugada, rivestendo la carica apicale di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, è infatti tenuto a un grado rafforzato di diligenza e di lealtà istituzionale. A fronte di tale qualifica, il travalicamento dei limiti statuari, unito alla pubblicizzazione dell'evento sul territorio, impone il mantenimento di una sanzione che conservi un'efficacia tanto afflittiva quanto special-

preventiva che risulti idonea a salvaguardare l'integrità del riparto di competenze sancito dallo Statuto Federale.

L'originaria pronuncia del Tribunale Federale, confermata dalla CAF, irrogava a carico dell'incolpato una sospensione pari a mesi 12, di cui mesi 11 a titolo di sanzione base e mese 1 per l'applicazione della recidiva.

Questa Corte, operando il necessario bilanciamento tra la ridotta gravità materiale dei fatti (mero allenamento locale) e l'intensa colpa ravvisabile in capo al soggetto apicale, ritiene equo e congruo rideterminare in *melius* la sanzione base, riducendola da mesi 11 a mesi 9 di sospensione.

A tale sanzione base deve aggiungersi, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia, la frazione di pena derivante dalla contestata recidiva. L'esistenza del precedente disciplinare (Decisione T.F. del 18 settembre 2023, resa nel procedimento n. 7/2023), da cui scaturisce un aumento di pena pari a mesi 1, costituisce un elemento oggettivo e processualmente acquisito in atti, e non necessita di ulteriore fase istruttoria in questa sede.

Consegue, per l'effetto, l'irrogazione di una sanzione complessiva pari a mesi 10 (dieci) di sospensione da ogni attività agonistica e federale.

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente giudizio, la Corte ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti. Tale statuizione trova fondamento nel principio della soccombenza reciproca, parametro di riferimento generale mutuabile dall'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, la cui valenza è pacificamente applicabile all'ordinamento sportivo in virtù del rinvio ai principi generali del diritto processuale sancito dall'art. 2, comma 6, del Regolamento di Giustizia FPI. Nel caso di specie, invero, la Corte ha proceduto a un parziale accoglimento del reclamo originariamente proposto dall'incolpato, rideterminando in *melius* la misura della sanzione irrogata in primo grado (da 12 a 10 mesi complessivi) in ragione della minore gravità oggettiva dell'evento. Al contempo, tuttavia, è stata integralmente confermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per violazione delle prerogative federali, con conseguente rigetto della richiesta principale di assoluzione formulata dalla difesa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale scostamento quantitativo e qualitativo tra il richiesto (l'assoluzione totale invocata dal reclamante e la conferma totale invocata dalla Procura e dalla FPI) e il pronunciato rientra a pieno titolo nel novero delle cause che configurano una soccombenza reciproca. Tale dinamica processuale giustifica, secondo il prudente apprezzamento di questa Corte, l' integrale compensazione delle spese legali tra le parti costituite.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando all'unanimità sul reclamo proposto dal Sig. Massimo Bugada nel giudizio di rinvio disposto con Decisione n. 26/2026 del Collegio di Garanzia dello Sport, in parziale accoglimento dello stesso,

RIDETERMINA

la sanzione a carico del Sig. Massimo Bugada (matr. n. 9338) in mesi 10 (dieci) di sospensione da ogni attività agonistica e federale (di cui mesi 9 di pena base e mese 1 per la recidiva).

COMPENSA

integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Dispone che il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia venga restituito.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per le comunicazioni di rito alle parti interessate.

Così deciso, in Roma, l'8 luglio 2026.

Avv. Massimiliano Baldesi Riberto (Presidente f.f.)



Avv. Antonio Di Salvo (Componente f.f.)



Avv. Paolo De Matteis (Componente Estensore)

